



PROVINCIA di COSENZA
Settore Ambiente

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN
MATERIA AMBIENTALE**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17
del 05/07/2023*

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



INDICE-SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e riparto delle competenze degli organi burocratici.....	2
Art 2. Campo di applicazione	2
Art. 3. Scritti difensivi e audizione	3
Art. 4. Pagamento in misura ridotta.	4
Art. 5. Ordinanza di ingiunzione: criteri per la definizione dell'importo della sanzione.....	4
Art. 6. Pagamento rateizzato	5
Art. 7. Archiviazione.....	5
Art. 8. Prescrizione.....	6
Art. 9 - Norme di rinvio ed entrata in vigore	6



Art. 1 Oggetto e riparto delle competenze degli organi burocratici

1. Il presente Regolamento è volto ad assicurare piena efficienza, efficacia e trasparenza al procedimento conseguente a violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie in materia ambientale.
2. L'importo delle sanzioni è determinato, considerati i presupposti di fatto e di diritto rilevati, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge 689/1981 e dal presente Regolamento.
3. I Settori coinvolti nel procedimento amministrativo sono il Settore Ambiente, il Settore Affari Legali ed il Settore Patrimonio e Tributi. In caso di sopravvenute modifiche all'organizzazione burocratica della Provincia di Cosenza, si intendono per settori coinvolti le articolazioni burocratiche di livello dirigenziale attributarie delle suddette competenze per materia.
4. Il Settore Ambiente gestisce le seguenti attività:
 - esame dei "verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo" elevati dagli organi addetti al controllo;
 - gestione della fase istruttoria fino all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;
 - nel caso di presentazione di memorie difensive, la trasmissione degli atti al Settore Affari Legali, che indice eventuale audizione qualora richiesta dal trasgressore/obbligato in solido, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981; lo stesso Settore Affari Legali, dopo aver valutato gli atti, esprime parere di competenza, ai fini dell'emanazione del successivo provvedimento (ordinanza di ingiunzione o archiviazione).
5. In caso di opposizione giudiziale, gli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente vengono trasmessi al Settore Affari Legali.
6. Nell'ipotesi di mancato pagamento spontaneo da parte del trasgressore, gli atti necessari alla predisposizione dei ruoli o degli equivalenti atti esecutivi vengono trasmessi al Settore Patrimonio e Tributi - Servizio Tributi.
7. Il monitoraggio dei pagamenti delle sanzioni, per la verifica degli introiti, viene effettuato dal Settore Bilancio e Programmazione – Servizio Entrate e Mutui.

Art 2. Campo di applicazione

1. Il procedimento sanzionatorio si applica al trasgressore e/o all'obbligato in solido (in seguito: *trasgressore*), ai sensi della Legge n. 689/1981 art. 6, in quanto responsabile.
2. La notifica del verbale di accertamento e di contestazione dell'illecito dà inizio al procedimento sanzionatorio amministrativo, che si svolge nelle tre fasi descritte nei commi seguenti del presente articolo.
3. Il trasgressore, a decorrere dalla data della contestazione immediata ovvero della notifica del verbale di accertamento, può:
 - a) entro 60 giorni, effettuare il pagamento in misura ridotta, qualora la norma lo preveda, mediante versamento dell'importo indicato nel verbale medesimo, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
 - b) entro 30 giorni, far pervenire, nel rispetto delle modalità e delle forme indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di un terzo munito di apposita delega o procura.



4. In caso di mancato pagamento, al trasgressore viene notificata un'ordinanza d'ingiunzione nella quale è determinata la somma dovuta sulla base di quanto specificato dal presente regolamento.
5. Il trasgressore che riceve l'ordinanza di ingiunzione può, nei termini previsti dalla stessa:
 - a) pagare la somma ingiunta in un'unica soluzione;
 - b) presentare richiesta di rateizzazione del pagamento;
 - c) contestare l'ordinanza ricorrendo all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora la somma ingiunta non sia stata pagata, gli atti vengono inoltrati dal Settore Ambiente al Settore Patrimonio e Tributi - Servizio Tributi, al fine di procedere alla riscossione coattiva.
7. Il procedimento è concluso a seguito di:
 - a) pagamento in misura ridotta, quando ammesso dalla legge;
 - b) pagamento della somma ingiunta nell'ordinanza così come determinata ai sensi del presente regolamento;
 - c) archiviazione.
8. I pagamenti devono essere effettuati tramite la piattaforma digitale "pagoPA" nella sezione "pagamenti spontanei", nella voce "altre violazioni", dal sito della Provincia di Cosenza, raggiungibile direttamente dall'indirizzo: <https://cosenza.provincia-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei>. Nella causale dovrà essere indicato il numero dell'ordinanza di ingiunzione e la dicitura "Sanzione in materia di rifiuti". Copia dell'attestazione di versamento della somma ingiunta deve essere trasmessa, a cura del trasgressore, al seguente indirizzo: *Provincia di Cosenza – Settore Ambiente, Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza* o all'indirizzo PEC: ambiente@pec.provincia.cs.it, riportando come oggetto "Ricevuta di pagamento Ordinanza Ingiunzione N°.....". Nella causale di versamento deve essere necessariamente indicati il nome e cognome del trasgressore. Le modifiche alle modalità di pagamento di cui al presente comma sono disposte con provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente.
9. Nel caso di **concorso** nella violazione, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati in solido al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata. Nel caso di **obbligato in solido** nella violazione, il pagamento integrale da parte di uno dei soggetti estingue la relativa obbligazione.

Art. 3. Scritti difensivi e audizione

1. Gli scritti difensivi presentati devono:
 - a) contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono: il nome del trasgressore, il numero del verbale e l'organo accertatore che ha redatto il verbale;
 - b) essere sottoscritti dal soggetto che li presenta;
 - c) indicare in modo conciso e chiaro le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del procedimento o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una esaustiva valutazione dei fatti accaduti.
2. Per l'eventualità in cui le motivazioni esposte negli scritti difensivi non siano ritenute sufficienti, il trasgressore può richiedere nelle stesse memorie difensive la convocazione in audizione prevista dall'art. 18 del 689/1981. L'interessato riceverà una comunicazione scritta da parte del Settore Affari Legali, nella quale verranno comunicati il luogo, la data e l'ora dell'audizione, ed alla quale potrà partecipare personalmente o tramite persona delegata. L'interessato potrà richiedere il rinvio dell'audizione per una sola volta e previa comunicazione scritta. La mancata



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

presentazione all'appuntamento, senza alcuna comunicazione scritta, sarà considerata come rinuncia all'audizione stessa.


3. Le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sono verbalizzate e costituiscono parte integrante del procedimento amministrativo, unitamente all'eventuale documentazione prodotta.
4. Gli scritti difensivi e la richiesta di audizione possono essere presentati alla Provincia di Cosenza tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: ambiente@pec.provincia.cs.it, ovvero a mezzo del servizio postale, con lettera raccomandata indirizzata alla *Provincia di Cosenza – Settore Ambiente, Corso Telesio, 17 – 87100 – Cosenza*. Le modifiche alle modalità di presentazione di cui al presente comma sono disposte con provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente.

Art. 4. Pagamento in misura ridotta.

1. In tutti i casi previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, il trasgressore può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, estinguendo a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa medesima.
2. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta corrisponde ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione, oltre alle spese di notifica (Art. 16 Legge 689/1981).
3. Le modalità e le tempistiche sono indicate nel "verbale di accertamento e contestazione".

Art. 5. Ordinanza di ingiunzione: criteri per la definizione dell'importo della sanzione

1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in sede di emanazione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento, conformemente al dettato di cui all'art. 11 della L. 689/1981, sono stabiliti i criteri di cui ai commi seguenti.
2. Se dalla documentazione in atti, ovvero negli scritti difensivi e/o a seguito della audizione non si riscontrino elementi rilevanti per una diversa valutazione dell'illecito, l'importo della sanzione comminata con il verbale redatto dall'autorità che ha accertato e contestato l'illecito verrà aumentato del 20%.
3. Nel caso di certificata reiterazione di illecito ambientale da parte del trasgressore, in precedenza accertato con ordinanza ingiunzione o sentenza definitiva, l'importo della sanzione comminata con il verbale redatto dall'autorità che ha accertato e contestato l'illecito verrà aumentato del 30%.
4. Nel caso di illecito grave, compiuto in luogo vincolato o sensibile, nel caso in cui dall'illecito derivi un grave inquinamento e nel caso di terza o ulteriore reiterazione di illecito ambientale da parte del medesimo trasgressore nell'arco temporale di due anni, verrà applicata una sanzione pari all'importo dovuto, indicato nel verbale di accertamento, aumentata del 50 %. La gravità della violazione è valutata in considerazione degli elementi che hanno caratterizzato la realizzazione dell'illecito, della gravità dell'evento-danno prodotto, nonché sulla base della valutazione delle caratteristiche del luogo interessato dall'illecito.
5. Se negli scritti difensivi, e/o se a seguito di audizione, siano emerse attenuanti, quali la successiva condotta del trasgressore dalla quale è derivata la riduzione o l'eliminazione del danno arrecato con la condotta illecita, ovvero in caso di condizioni socio-economiche gravemente disagiate del trasgressore (ad. es. salute, disoccupazione o altre situazioni obiettivamente valutabili) documentate da quest'ultimo e purché non si sia in presenza di reiterazione dell'illecito in materia ambientale da parte del medesimo soggetto, verrà confermata





l'entità della sanzione comminata con il verbale di accertamento e contestazione redatto dall'autorità che ha accertato e contestato l'illecito, senza ulteriori maggiorazioni.

6. Le eventuali attenuanti o aggravanti sono valutate dal Settore Affari Legali in base agli atti inviati dagli organi accertatori, o sulla base delle memorie difensive, ovvero sulla base dalle integrazioni documentali prodotte in sede di audizione.
7. All'importo della sanzione amministrativa pecuniaria sono aggiunte le spese di notificazione del verbale di contestazione e dell'ordinanza.

Art. 6. Pagamento rateizzato

1. Il trasgressore, che si trovi in documentate condizioni economiche disagiate, può richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa ingiunta. La richiesta può essere presentata direttamente negli scritti difensivi o durante l'eventuale audizione, oppure a seguito del ricevimento dell'ordinanza di ingiunzione.
2. Il pagamento rateizzato della sanzione è autorizzato a condizione che:
 - a) l'importo da rateizzare sia di almeno € 200,00;
 - b) il numero di rate sia compreso tra un minimo di tre ed un massimo di 30 rate mensili, in base all'importo complessivo da rateizzare ed al grado di disagio economico del trasgressore;
 - c) l'importo minimo per ogni rata mensile sia di € 100,00.
3. L'importo delle rate è maggiorato degli interessi legali vigenti nel tempo e delle spese procedurali.
4. L'interessato può decidere, in qualsiasi momento, di estinguere la somma residua della sanzione, mediante un unico pagamento, con conseguente decurtazione dei maggiori interessi legali dovuti per le rate anticipatamente pagate.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in una sola volta dell'importo residuo. Il mancato rispetto del piano di rateizzazione comunicato comporterà l'attivazione della procedura di riscossione coattiva tramite gli uffici del Settore Patrimonio e Tributi - Servizio Tributi.

Art. 7. Archiviazione

1. La sanzione amministrativa pecuniaria per illecito ambientale viene archiviata nei seguenti casi:
 - a) accoglimento delle controdeduzioni del trasgressore e/o dell'obbligato in solido, così come esposte negli scritti difensivi e/o in occasione dell'audizione;
 - b) decesso del trasgressore;
 - c) illegittimità dell'atto di accertamento dell'illecito, riscontrata anche d'ufficio, compresi gli errori formali e/o sostanziali determinanti la decadenza dell'atto d'ingiunzione.
2. Dell'archiviazione degli atti viene data comunicazione al trasgressore ed all'obbligato in solido, nonché all'organo accertatore.



Art. 8. Prescrizione

1. Il diritto da parte della Provincia di Cosenza di riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative decade decorsi 5 (cinque) anni dal momento in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 9 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni provinciali compatibili con il regolamento medesimo.
2. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione del Consiglio provinciale che lo approva.

